

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO
<p>D. M. della Funzione Pubblica del 23 dicembre 2003 Prot. Cdc. 5405/03</p>	<p>Si trattiene, non registrato, il D.M. della Funzione Pubblica del 23 dicembre 2003 in quanto, in sede istruttoria, sono emersi alcuni dubbi sulla legittimità del decreto medesimo.</p> <p>L'Ufficio ritiene, infatti, che l'assegno di valorizzazione dirigenziale non possa essere ritenuto pensionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgvo n. 503/92.</p> <p>Com'è noto, infatti, l'assegno di che trattasi è previsto dall'art. 33, comma 2 della L. 289/02 che, al Capo II – oneri di personale – detta la disciplina in materia di rinnovi contrattuali prevedendo l'erogazione di emolumenti “al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e delle qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi...”.</p> <p>A ben vedere, quindi, la disciplina predetta riguarda il trattamento economico in servizio, ma nulla dispone in merito alla pensionabilità o meno degli emolumenti attribuiti.</p> <p>È agevole ritenere quindi che, in assenza di una norma espressa che disponga la pensionabilità degli emolumenti in questione nella quota “A”, essa non possa essere disposta con un atto amministrativo (D.M.).</p> <p>Ne deriva che l'assegno di valorizzazione può essere considerato quale emolumento da inserire nel calcolo di cui alla lettera “B” della predetta normativa.</p> <p>L'art. 2, comma 11 della L. 335/95 dispone infatti l'inserimento di qualunque importo liquidato al dipendente in costanza di lavoro, salvo deroghe espresse nella quota “B”.</p> <p>Nel caso di specie, pertanto, l'opzione adottata nel DM o si configura come un errore meramente materiale, ovvero, se espressamente voluta essa deve ritenersi illegittima.</p> <p>Nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340/2000, si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento in parola.</p>